



SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art.36 bis della Legge Provinciale n. 13 del 2007 e s.m.

**PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ABITARE ACCOMPAGNATO PER PERSONE CON DISABILITÀ
AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13**

Codice CUP: ****

Codice CIG: ****

Tra le parti:

- **COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA**, con sede in Piazza S. Rocco n. 9, CAP 38034 Cembra (TN) C.F. 96084540226 Partita I.V.A. n. 02163200229 nella persona della Presidente della Comunità dott.ssa Laura Tabarelli, nata a Trento il 15/06/1984, di seguito denominata Comunità;
- e
- **XXXXXXXX** con sede legale in via xxx, CAP XXXX xxxxxxx (XX) Partita IVA n.xxx – Codice fiscale xxxx nella persona del Legale rappresentante **sig. xxxx, nato a xxx il xxx**, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, di seguito denominato soggetto gestore;

Premesso che:

- ai sensi del Decreto della Presidente della Comunità della Valle di Cembra n. _____ del _____, la Comunità della Valle di Cembra ha individuato la procedura per la realizzazione del servizio abitare accompagnato per persone con disabilità, che prevede l'erogazione di un contributo a norma dell'articolo 36 bis della L.p. 13/2007 attraverso la selezione di una proposta progettuale presentata da un soggetto del Terzo settore, autorizzato e accreditato per operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.p. 13/2007 e degli artt. 4 e 6 del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018;
- con il medesimo decreto è stato approvato il Bando di contributo e lo schema di convenzione;
- attraverso il Bando l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e gli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell'ambito dell'azione sovvenzionata;
- a seguito di detta selezione con determinazione del Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra n. /_____ del _____ è stata individuata come idonea la proposta progettuale di _____;

tutto ciò premesso, a far integrante e sostanziale parte della presente convenzione, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:



Comunità della Valle di Cembra

PROVINCIA DI TRENTO



Art. 1 – Oggetto e obiettivi del servizio

1. La presente Convenzione costituisce accordo ai sensi dell'art. 28 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e dell'art. 3, comma 2, della L.P. 27 luglio 2007, n. 13 e disciplina i rapporti tra la Comunità della Valle di Cembra e il Soggetto Gestore per la realizzazione e la gestione del servizio "Abitare accompagnato per persone con disabilità".
2. Il servizio "Abitare accompagnato per persone con disabilità", di cui alla scheda 4.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23 dicembre 2024 e ss.mm., è finalizzato a promuovere percorsi di autonomia abitativa e di inclusione sociale a favore di persone con disabilità che necessitano di sostegno nello sviluppo, nel mantenimento e nel consolidamento delle capacità di vita autonoma.
3. Il servizio persegue il benessere della persona attraverso il rafforzamento delle competenze personali, relazionali e sociali e la valorizzazione delle risorse individuali.
4. Le attività oggetto della presente Convenzione devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dalla scheda 4.1 "Abitare accompagnato per persone con disabilità" del Catalogo dei servizi socio-assistenziali e sono orientate, in particolare, alla gestione di progetti di coabitazione e abitare accompagnato di lungo periodo, finalizzati allo sviluppo progressivo dell'autonomia delle persone accolte.
5. Il servizio è realizzato nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" – Componente 2 – Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A tal fine, il Comune di Giovo ha messo a disposizione della Comunità della Valle di Cembra un immobile di proprietà comunale, ristrutturato e domotizzato anche con risorse PNRR, destinato alla realizzazione di progetti di coabitazione e abitare accompagnato che viene concesso in utilizzo al Soggetto Gestore per l'attuazione delle attività previste dalla presente Convenzione.
6. Le attività previste dal servizio sono finalizzate all'educazione, all'accompagnamento e al sostegno delle persone accolte nel percorso di acquisizione e consolidamento delle competenze necessarie alla vita autonoma, favorendone la partecipazione sociale e l'inclusione nella comunità locale.
7. Il servizio si propone i seguenti obiettivi specifici:
 - a) promuovere la massima autonomia possibile dei destinatari;
 - b) sviluppare e consolidare le competenze personali necessarie alla vita quotidiana, con particolare riferimento alla cura di sé, della propria salute e degli spazi abitativi;
 - c) favorire percorsi di emancipazione e autodeterminazione della persona;
 - d) supportare i familiari nella costruzione e nell'accompagnamento dei percorsi di autonomia abitativa;
 - e) promuovere e sostenere forme di coabitazione;
 - f) favorire l'integrazione dei destinatari nel contesto comunitario di riferimento, promuovendo occasioni di incontro, partecipazione e collaborazione con la comunità locale, le associazioni, il volontariato e le altre realtà del territorio.



Comunità della Valle di Cembra

PROVINCIA DI TRENTO



8. Il Soggetto Gestore promuove il coinvolgimento attivo dei familiari delle persone accolte, qualora gli stessi vi consentano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in coerenza con il progetto individualizzato definito dai servizi competenti.
9. Quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla proposta progettuale presentata dal Soggetto Gestore in sede di partecipazione alla procedura costituisce obbligo di servizio pubblico ai sensi della normativa provinciale vigente ed è vincolante per il Soggetto Gestore per l'intera durata del rapporto convenzionale.

Art. 2 - Durata

1. La presente Convenzione ha durata di 24 mesi, con decorrenza dal 1° agosto 2026 e scadenza il 31 luglio 2028.
2. Le attività oggetto della presente Convenzione decorrono dal 1° agosto 2026. Qualora la sottoscrizione della Convenzione intervenga successivamente a tale data, sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'avvio del servizio disposto dalla Comunità nelle more della sottoscrizione della medesima.
3. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, la Comunità si riserva la facoltà di prorogare la Convenzione per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, dal 1° agosto 2028 al 31 luglio 2029, previa valutazione del Servizio socio-assistenziale in merito al livello di rispondenza del servizio ai bisogni delle persone accolte e del territorio, all'andamento complessivo delle attività svolte, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente Convenzione e all'opportunità di individuare diverse modalità di affidamento o di finanziamento del servizio.
4. L'eventuale proroga non costituisce un diritto del Soggetto Gestore e potrà essere disposta dalla Comunità con apposito provvedimento, subordinatamente alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie e alla permanenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio.
5. La volontà di avvalersi della facoltà di proroga sarà comunicata al Soggetto Gestore almeno tre mesi prima della scadenza della Convenzione.
6. In caso di proroga, restano ferme le condizioni, gli obblighi e gli impegni previsti dalla presente Convenzione, salvo eventuali modifiche concordate tra le Parti e formalizzate mediante apposito atto.

Art. 3 - Beneficiari del servizio

1. Sono beneficiarie del servizio persone con disabilità, di norma di età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti nei territori della Comunità della Valle di Cembra, del Comun General de Fascia, della Comunità della Paganella, della Comunità Rotaliana Königsberg e della Comunità Territoriale della Valle di Fiemme, individuate dai servizi sociali territorialmente competenti.
2. In via eccezionale e in presenza di posti disponibili, possono essere accolte anche persone con disabilità residenti in altri territori della Provincia autonoma di Trento, previo parere favorevole della Commissione di cui al successivo art. 6 e sulla base di specifici accordi tra la Comunità della Valle di Cembra e l'ente territorialmente competente, finalizzati a disciplinare le modalità di accesso al servizio e la ripartizione degli oneri finanziari connessi all'inserimento.
3. Le persone accolte devono presentare caratteristiche, capacità personali e relazionali compatibili con un percorso di sviluppo dell'autonomia e manifestare la volontà di sperimentarsi in forme di vita autonoma al di fuori del contesto familiare.



Comunità della Valle di Cembra

PROVINCIA DI TRENTO



4. Possono essere accolte anche persone di età diversa rispetto a quella indicata al comma 1, previa valutazione favorevole della Commissione di cui all'art. 6 del presente schema di Convenzione.
5. L'accoglienza nel servizio avviene sulla base di un progetto individualizzato definito dai servizi competenti e condiviso con la persona interessata, nel rispetto delle modalità di accesso previste dalla presente Convenzione e delle determinazioni assunte dalla Commissione di cui all'art. 6.

Art. 4 - Messa a disposizione di immobili e attrezzature

1. il Comune di Giovo ha messo a disposizione della Comunità della Valle di Cembra un immobile di proprietà comunale, sito nella frazione di Palù di Giovo, via Carraia 54, ristrutturato e domotizzato anche con risorse PNRR, destinato alla realizzazione di progetti di coabitazione e abitare accompagnato che viene concesso in utilizzo al Soggetto Gestore per l'attuazione delle attività previste dalla presente Convenzione.
2. Il Comune mette a disposizione il mobilio, gli elettrodomestici, l'arredamento e l'attrezzatura domotica (beni mobili), come da elenco che viene consegnato all'avvio dell'attività.
3. La responsabilità civile verso terzi connessa alla detenzione dei beni mobili e immobili messi a disposizione dal Comune è assunta in capo al soggetto gestore, ferma restando la responsabilità del proprietario per i vizi strutturali dell'immobile.
4. Il soggetto gestore deve anticipare le seguenti spese: utenze (riscaldamento, acqua, luce, gas, ecc.) eventuale controllo annuale della caldaia, controlli periodici degli ascensori, manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili, nonché assicurazione dell'alloggio.
5. Il soggetto gestore si impegna a definire, in accordo con la Commissione, la quota mensile di utilizzo degli alloggi assegnati, da parte degli ospiti. La quota ricavata concorrerà alla copertura delle spese legate alla gestione dell'immobile.
6. Il ripristino dei beni mobili è a carico del soggetto gestore, salvo i casi in cui il deterioramento sia dovuto a negligenza, imperizia o incuria nella conservazione o nell'utilizzo degli stessi. In tal caso il soggetto gestore è tenuto a sostituire i beni mobili danneggiati e il costo è addebitato al soggetto responsabile.
7. La manutenzione straordinaria dei beni immobili è a carico del Comune di Giovo.
8. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare tempestivamente (non oltre le 24 ore dalla rilevazione) gli interventi di manutenzione straordinaria necessari ai soggetti competenti. In caso di omessa comunicazione sarà addebitato al soggetto gestore il costo dell'intervento e restano a suo carico i danni subiti da personale, beneficiari e terzi.
9. Eventuali spese di pulizia degli appartamenti sono a carico del soggetto gestore, salvo interventi particolari o di natura straordinaria valutati dalla Comunità di cui all'art. 6 della presente Convenzione.
10. Al termine della gestione del servizio i beni mobili e immobili sono restituiti in buono stato, salvo il naturale deperimento per il normale uso degli stessi. Viene redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.
11. Alla scadenza della presente Convenzione, la Comunità della Valle di Cembra individua le modalità di prosecuzione dei progetti individualizzati e della permanenza dei beneficiari presso la struttura, anche mediante affidamento della gestione ad altro soggetto.



Art. 5 – Attività di servizio e monte ore

1. Per garantire la stabilità dei progetti di cohousing, la gestione delle parti comuni, le attività educative e assistenziali, il servizio frontale in presenza con i beneficiari prevede almeno n. 55 ore settimanali di monte ore, intese come "standard minimo di base" per la gestione delle convivenze, la gestione degli adempimenti operativi e delle problematiche relative alla conduzione dell'alloggio, i rapporti con le famiglie e i contatti con il territorio. È fatta salva la possibilità di apportare modifiche temporanee al numero di ore settimanali erogate, previo accordo con la Comunità della Valle di Cembra, per esigenze organizzative del servizio connesse anche ai bisogni e alle effettive presenze delle persone accolte.
2. Il servizio richiede poi lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività:
 - a) coordinamento tecnico-operativo, inclusa la partecipazione alla Commissione prevista dall'art. 6 della presente Convenzione;
 - b) stipula dei contratti di ospitalità delle singole persone accolte e delle varie utenze legate agli appartamenti;
 - c) riscossione delle quote di utilizzo degli appartamenti delle persone accolte;
 - d) gestione delle quote raccolte a beneficio del servizio.

Art. 6 - Commissione

1. Per le finalità del servizio viene istituita una Commissione composta da due referenti del soggetto gestore, tra i quali l'operatore con incarico di coordinamento, e un referente del servizio socio assistenziale per ciascun ambito territoriale (Comunità della Valle di Cembra, Comun General de Fascia, Comunità della Paganella, Comunità Rotaliana Königsberg e Comunità Territoriale della Valle di Fiemme). In caso di nuovi inserimenti, sono invitati i beneficiari del servizio, l'assistente sociale di riferimento e, se necessario, i referenti della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
2. Su valutazione della Commissione, possono essere invitati a partecipare alle sedute referenti di altre realtà del territorio o utenti per esperienza o loro famigliari.
3. La Commissione avrà funzione di:
 - a) attivarsi al bisogno su segnalazione del soggetto gestore o dei servizi socio assistenziali delle Comunità citate al comma 1;
 - b) definire le quote di utilizzo al servizio da parte dei beneficiari;
 - c) individuare e costruire una modalità condivisa di valutazione per l'accesso al servizio;
 - d) valutare i requisiti delle persone proposte per l'accesso;
 - e) gestire le criticità in riferimento all'andamento dei progetti di cohousing;
 - f) validare eventuali dimissioni anticipate rispetto a quanto definito nel progetto iniziale.

Art. 7 - Modalità di accesso al servizio

1. L'ammissione è disposta dal Servizio sociale territorialmente competente previo parere favorevole della Commissione.
2. L'attivazione dei nuovi inserimenti avviene nel rispetto dei tempi definiti dalla Commissione, comunque entro 45 giorni dalla data della seduta salvo eccezioni debitamente motivate.



3. All'atto dell'ingresso in alloggio, il soggetto gestore provvede a stipulare un contratto di ospitalità che dà titolo alla persona di godere degli spazi per il periodo di durata del progetto. Nell'atto devono essere previste clausole per il rilascio degli spazi da parte delle persone che possono non concordare con l'eventuale conclusione anticipata del progetto; per il corretto utilizzo dei beni mobili e immobili, nonché rimborsi per interventi di manutenzione dovuti a comportamenti non conformi.

Art. 8 - Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Per lo svolgimento delle attività del servizio, il soggetto gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità, si avvarrà di personale, possibilmente di entrambi i sessi, in numero idoneo a consentire la realizzazione del servizio così come declinato nella proposta progettuale del soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, il soggetto gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il soggetto gestore assicura l'idonea formazione e l'aggiornamento del personale in coerenza con il settore specifico dell'attività e un'adeguata attività di vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale dello stesso.
5. Il soggetto gestore garantisce la continuità delle attività provvedendo quanto prima alla sostituzione del personale, compreso il coordinatore, assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale.
6. Il soggetto gestore trasmette alla Comunità della Valle di Cembra entro trenta giorni dall'avvio del servizio e ogni qualvolta intervengano modifiche, l'elenco nominativo aggiornato del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio assegnato, nel rispetto di quanto indicato nella proposta progettuale.

Art. 9- Volontari e ulteriori figure

1. In ragione delle finalità generali e degli obiettivi specifici dell'Intervento, per la realizzazione delle attività il soggetto gestore può avvalersi dell'apporto di volontari (soci e non soci). Ai volontari deve essere assicurata specifica preparazione per le attività cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, dalle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione.
2. Tra i volontari rientrano anche le persone "esperte per esperienza", coloro che attraverso esperienze maturate e vissute di avversità, malattia, disabilità o circostanze di vita, sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite non attraverso lo studio o l'educazione ma attraverso questa stessa esperienza. Il loro sapere esperienziale costituisce un valore aggiunto che integra il sapere professionale dell'operatore e contribuisce a migliorare le azioni e gli interventi, in quanto è un punto di forza in grado di fornire una diversa prospettiva a sé stessi e alle persone destinatarie degli interventi.
3. Il soggetto gestore garantisce, inoltre, che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato, si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze sollevando espressamente la



Comunità della Valle di Cembra

PROVINCIA DI TRENTO



Comunità da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel servizio (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal soggetto gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte della Comunità.

4. Il soggetto gestore può avvalersi di altre persone esterne, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno svolgere attività inerenti il servizio a seguito di adeguata formazione.

Art. 10 Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo

1. L'importo complessivo massimo del contributo, riferito al periodo di cui all'art. 2, comma 1 del presente schema di Convenzione, è pari a €445.089,00 (quattrocentoquarantacinquemilaottantanove/00/euro), di cui € 296.726,00 (duecentonovantaseimilasettecentoventisei/00/euro) per il periodo certo (01.08.2026 - 31.07.2028), così articolato sulle diverse annualità:
 - 1 agosto 2026 – 31 luglio 2027: € 148.363,00;
 - 1 agosto 2027 – 31 luglio 2028: € 148.363,00;
 - Eventuale annualità 1 agosto 2028 -31 luglio 2029: € 148.363,00.
2. La durata del servizio è prorogabile per eventuali ulteriori 12 mesi (1 agosto 2028 -31 luglio 2029) previa valutazione del Servizio socio assistenziale della Comunità in merito al livello di rispondenza del servizio ai bisogni delle persone e del territorio, nonché all'opportunità di individuare modalità differenti di affidamento/finanziamento. L'eventuale proroga è comunicata al soggetto gestore almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione.
3. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio. Resta quindi inteso che qualora l'avvio dell'attività non coincida con la data del 1° agosto 2026, per cause adeguatamente motivate, il termine finale previsto dal bando sarà automaticamente posticipato in misura corrispondente, al fine di garantire, in ogni caso, una durata complessiva della gestione di 24 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi.
4. Non è ammessa alcuna compensazione del contributo tra le diverse annualità.
5. L'importo complessivo potrà altresì essere ridefinito, seppur subordinato alle risorse dell'Ente, qualora ci sia una significativa variazione nel bisogno dell'utenza o fossero individuate ulteriori condizioni, non previste, che potrebbero incidere sul regolare svolgimento del servizio.
6. Si chiarisce che, sulla base della risposta ad un interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 375/2021 avente ad oggetto "IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990" "le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo» e, come tali, sono escluse dall'ambito applicativo dell'IVA.

Art. 11 Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo



Comunità della Valle di Cembra

PROVINCIA DI TRENTO



1. L'erogazione del contributo annuale avviene secondo le seguenti modalità, così come prescritte dalle "Linee Guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in Provincia di Trento" approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 548 del 17.04.2025:
 - a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
 - d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
 - e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al successivo comma 7 e di quanto erogato in precedenza.
2. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 1, da presentarsi dopo la data prestabilita per l'avvio, va allegata una dichiarazione di avvio dell'attività.
3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 1, da presentarsi dopo il 1° gennaio dell'annualità di riferimento, va allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.
4. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio dell'annualità di riferimento, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).
5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 1, da presentarsi dopo il 1° ottobre dell'annualità di riferimento, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).
6. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 1, lettera e), da presentarsi nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto. La relazione illustrativa contiene:
 - la descrizione del servizio o intervento finanziato svolto nell'anno di riferimento;
 - l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario di riferimento;
 - la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità del finanziamento;
 - i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali al servizio o intervento finanziato;
 - relativamente al servizio o intervento finanziato per i quali l'importo del finanziamento sia inferiore o uguale a 78.000 euro, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale



Comunità della Valle di Cembra

PROVINCIA DI TRENTO



- rappresentante concernente le entrate conseguite e le spese sostenute;
- relativamente al servizio o intervento finanziato per i quali l'importo dell'agevolazione sia superiore a 78.000 euro, la dichiarazione di cui alla lett. e) è sostituita alternativamente da una relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti, da una perizia asseverata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o, all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti ovvero dalla relazione rilasciata da una società di revisione contabile di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa di cui al punto 8) lett. b), c) e d), e attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto dell'attività agevolata. I soggetti e le 21 organizzazioni che si avvalgono dei servizi dei loro organismi rappresentativi di categoria in alternativa possono produrre una certificazione sottoscritta da un funzionario o da un collaboratore dei predetti organismi iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti. Tale certificazione è rilasciata tramite il medesimo organismo;
 - facoltativamente: documentazione attestante eventuali altri contributi pubblici sulle medesime attività;
 - facoltativamente: copia semplice del bilancio consuntivo riferito all'anno.
5. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicata all'art. 16 del Bando.
 6. Resta ferma in ogni caso la facoltà per il soggetto gestore di presentare, in luogo delle dichiarazioni sostitutive previste nei punti precedenti, la documentazione "originale".
 7. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.
 8. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo, in base alla normativa di riferimento.
 9. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web del bando.
 10. Qualora dal controllo effettuato emergano la mancanza di requisiti o di presupposti per la concessione del finanziamento ovvero elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso il servizio, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato di cui all'articolo 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, procede alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso e alla denuncia di eventuali reati commessi all'autorità giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)).
 11. Il servizio socio-assistenziale può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
 12. Al fine di consentire il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, i soggetti gestori hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo

di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento; in caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentano di procedere comunque alle verifiche di competenza.

13. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 12 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.
14. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.
15. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 12 - Modalità di pagamento

1. La Comunità dispone la liquidazione dei ratei di pagamento in acconto e del rateo a saldo sul contributo annuale, previa acquisizione del DURC, rispettivamente entro 20 giorni ed entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 11.

Art. 13 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del soggetto gestore stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.
2. Il soggetto gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste per la realizzazione dell'intervento; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo si dà atto che il soggetto gestore ha provveduto al deposito, presso la Comunità della Valle di Cembra di copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio, compresi i volontari e gli esperti per esperienza.
4. Oltre quanto sopra specificato la polizza/e assicurativa/e deve valere anche per il "rischio locativo" di cui agli artt. 1588 e 1589 del Codice Civile con una somma assicurata per gli alloggi e relative pertinenze pari almeno ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).
5. È obbligo del soggetto gestore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione delle attività tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
6. Il soggetto gestore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 14 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare ai volontari e a tutto il personale, la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione dell'Intervento,



Comunità della Valle di Cembra

PROVINCIA DI TRENTO



impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito dell'Intervento.

2. La Comunità della Valle di Cembra e il soggetto gestore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. In relazione alla presente convenzione, la Comunità e il soggetto gestore sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.

Art. 15 - Codice di comportamento e disposizione anticorruzione

1. Il soggetto gestore è tenuto nella realizzazione del servizio al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Valle di Cembra (rinvenibile sul sito della Comunità) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione della convenzione e la decadenza dal contributo.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle attività finalizzate alla realizzazione dell'Intervento nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.
3. Il soggetto gestore con la stipula della presente convenzione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità di Valle che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 16 - Altri obblighi del soggetto gestore

1. Al soggetto gestore spetta la programmazione e gestione diretta degli interventi.
2. Viene assicurata dal soggetto gestore massima diligenza nella realizzazione del servizio, rispettando l'obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.
3. Il soggetto gestore, autorizzato e accreditato, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.
4. Il soggetto gestore assicura in ogni caso, per tutta la durata della convenzione, una piena e fattiva collaborazione per la rendicontazione dei beneficiari e delle prestazioni e la trasmissione di tutti i dati necessari secondo gli standard richiesti dalla Comunità, nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente convenzione.
5. È fatto obbligo al soggetto gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di



Comunità della Valle di Cembra

PROVINCIA DI TRENTO



risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento delle attività previste nell'ambito del servizio.

Art. 17 - Vicende soggettive del soggetto gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del soggetto gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 18 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione o dagli accordi;
 - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018;
 - e) in caso di opposizione all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo, nei casi previsti.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. In caso di revoca (totale o parziale) del Contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della Convenzione, si applica quanto previsto dall'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
6. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.
7. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed in via bonaria, al legale rappresentante del Soggetto Gestore. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento. Qualora



Comunità della Valle di Cembra

PROVINCIA DI TRENTO



l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si riserva di dar corso alla revoca dal contributo e alla conseguente procedura di risoluzione della presente convenzione. La Comunità si riserva quindi la facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per inadempienza da parte del Soggetto Gestore rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

Art. 19 - Revisione della convenzione

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione solo in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione è effettuata attraverso una progettazione congiunta tra la Comunità della Valle di Cembra e il soggetto gestore di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Comunità della Valle di Cembra utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Tale progettazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della progettazione di cui al comma precedente si determini un aumento di spesa, l'eventuale aumento è subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità della Valle di Cembra.
2. I contributi di cui all'art. 11 potranno essere maggiorati anche a seguito di rinnovi del contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento e del contratto collettivo provinciale (CCPL). I maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono riconosciuti al soggetto gestore, con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.
3. Con il provvedimento di integrazione dei contributi annui di cui al comma 2 sono altresì stabilite le relative modalità di erogazione della maggiorazione dovuta, che può avvenire in via anticipata anche in un'unica soluzione, riservando in ogni caso a rendicontazione finale la quota prevista a saldo. In sede di rendicontazione annuale il soggetto gestore rappresenta a bilancio la spesa complessivamente sostenuta comprensiva degli aumenti per i rinnovi contrattuali corrisposti al personale dipendente. Tale spesa viene finanziata dalla Comunità con le modalità indicate all'art. 11, e in ogni caso nel limite massimo di quanto complessivamente assegnato (contributo annuo previsto maggiorato con la quota assegnata per il riconoscimento dell'aumento del rinnovo contrattuale). Rimane fermo quanto stabilito all'art. 11 comma 7, ovvero nel caso in cui la differenza tra il totale delle spese sostenute e ritenute ammissibili e le eventuali entrate rendicontate dal soggetto gestore risulti superiore all'importo del contributo concesso (comprensivo dell'eventuale maggiorazione), il contributo viene rideterminato in modo da garantire che non venga conseguito alcun utile.
4. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti nazionali e provinciali connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 20 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora il soggetto gestore che ha notizia



Comunità della Valle di Cembra

PROVINCIA DI TRENTO



dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione procedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, l'eventuale codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) che verrà comunicato dall'Amministrazione conveniente.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del soggetto gestore.
2. La presente convenzione verrà stipulata secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed è da considerarsi soggetta a registrazione nella misura indicata nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del soggetto gestore.